

Procedimento n° 2/2023**Decisione n° 2/2023 del 23 ottobre 2023**

(Presidente Andrich, Relatore Marcon, consiglieri Naccari, Pisanu, Jaconis).

IL FATTO ED IL PROCEDIMENTO

Il Collegio risultava attivato, dalla sede territorializzata competente, che rendeva nota la presentazione di un esposto da parte di un associato che si doleva delle condotte di altro associato, così definite:

- un avvocato-condomino, in allora amministrato da altro professionista, aveva chiesto all'esponente un preventivo per la gestione, inviandogli il bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente, perché avesse contezza minima della tipologia di gestione da realizzare in concreto. Da quel documento l'esponente notava che la contabilità portava la firma dell'attinto (pur associato A.N.A.C.I.), con l'evidenza della sua iscrizione ANAMMI. L'esponente chiedeva un *intervento contro queste "attività strane" che reputava lesive della credibilità professionale e associativa.*

Dalla Provinciale Territorialmente competente veniva trasmesso l'esposto con l'evidenziazione della doppia iscrizione ad Anaci e ad Anammi.

Il Collegio dava seguito alla valutazione preliminare della procedibilità e della non manifesta infondatezza dei fatti riferiti e consacrati nell'esposto, dando atto dei documenti trasmessi con la segnalazione di illecito e ritenendo, all'esito, l'esposto non manifestamente infondato e tempestivo.

Sotto il profilo della procedibilità, in particolare, il Collegio osservava esser rispettato il termine decadenziale di tre mesi dall'accadimento del fatto lamentato dall'Associato, così come presidiato dall'art. 59 co. III° dello

Statuto, anche in considerazione della caratterizzazione permanente (doppia iscrizione) dell'illecito contestato.

Quanto alla non manifesta infondatezza dell'esposto, il Collegio riteneva evidente l'incompatibilità della doppia iscrizione ad ANACI ed ANAMMI, con la conseguente violazione dell'art. 3, comma 1 lettera m) dello Statuto.

Disponeva – quindi. Procedersi alla valutazione della compatibilità deontologica della condotta dell'iscritto.

Con invito a comparire ritualmente veniva formalizzata la seguente incolpazione:

“risultando evidente l'incompatibilità della doppia iscrizione ad ANACI e ANAMMI, il Collegio dei Probiviri ha disposto procedersi alla valutazione della compatibilità deontologica di tali condotte, potenzialmente integranti l'articolo 3, comma 1 lettera m) dello Statuto, così generando confusione anche per quel che riguarda l'identificazione dell'effettivo incaricato dell'amministrazione”.

L'attinto dichiarava di volersi avvalere di difesa tecnica e faceva pervenire memoria difensiva e documenti; deduceva, nel dettaglio:

- la tardività dell'esposto,
- la mancata verifica da parte dell'esponente della doppia iscrizione (che sostanzialmente riconduceva a “mera dimenticanza”, che lo portava a non correggere la dicitura in calce la bilancio). Testualmente così allegava: “verificherà e si cancellerà da ANAMMI ove l'iscrizione dovesse ancora essere presente”.

Concludeva chiedendo:

- in principalità e dato atto dell'impegno assunto di verificare l'intestazione dei documenti presso tutti i condomini e di provvedere alla relativa correzione, l'archiviazione dell'esposto,
- in subordine, la limitazione della sanzione alla censura.

Nella seduta fissata per la trattazione dell'affare del 15 settembre 2023,

comparivano tutte le parti (attinto, difensore, avv. Russo, ed esponente) e si dava, perciò, seguito all' esame dell'esposto.

Nel dettaglio, il difensore presentava, per conto dell'attinto, una sintetica relazione , ribadendo le richieste in quella sede articolate.

Dava, peraltro, per riconosciuto che “effettivamente nella documentazione c'è scritto che l'attinto era associato ANAMMI”.

Questo riferiva l'attinto, durante l'audizione del Collegio:

- ricordava di aver frequentato assieme all'esponente corso Anaci per divenire amministratori, ma di non aver superato l' esame e, dunque, avendo frequentato tutte le lezioni, era stato ammesso all' esame direttamente da parte di ANAMMI;
- di aver lavorato con Partita Iva come associato ANAMMI, mentre la collega di studio, lavorava con la sua Partita Iva ed era associata ANACI;
- di aver ricevuto segnalazione “*non ricordo bene da chi*” che non era possibile mantenere nello stesso studio la doppia “iscrizione” si iscriveva ad ANACI, nel 2015 (senza essersi preventivamente cancellato da ANAMMI)
- la convivenza nello stesso studio tra aderenti alle due diverse associazioni era durata una decina di anni;
- successivamente creava uno studio associato, con unica P.I.; studio, che – tuttavia – non è mai stato iscritto ad ANACI”;
- testualmente riferiva “dal 2015 non mi sono mai accorto che il gestionale portava l'indicazione dell'iscrizione ANAMMI. Circa sei giorni fa ho inviato formalmente disdetta all'iscrizione ANAMMI. Sono stato impegnato nel trasloco dello studio una decina di anni fa e molti documenti sono rimasti inscatolati e ho rinvenuto con molta difficoltà il timbro e quanto occorreva per la cancellazione da ANAMMI. Per l'iscrizione ad ANAMMI mia moglie che è impiegata dello studio e si occupa dei pagamenti per mio conto, ha continuato ad effettuare il versamento annuale di euro 200,00

senza che io me ne rendessi ben conto. Per il resto io, refrattario a mettere le targhe nei condomini che amministro, posso confermare di presentare preventivi come associato Anaci, Associazione con la quale unicamente frequento i corsi di aggiornamento”.

Sulla scorta di quanto riferito dall’attinto (e sopra specificato), nonché delle ulteriori circostanze acquisite all’esito dell’esperita istruttoria e della discussione (audizione attinto e discussione finale), il Collegio – all’unanimità - preso atto che dall’istruttoria esperita e dalla stessa confessione dell’attinto, risultava incontestabilmente che la doppia iscrizione è stata mantenuta fino al settembre 2023, quindi, anche dopo l’apertura del procedimento e che le giustificazioni fornite dall’attinto si sostanziano in affermazioni unilaterali sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, deliberava dar seguito ad approfondimento istruttorio, anche in considerazione dell’oggettiva afflittività delle conseguenze della condotta ascritta sotto il profilo sanzionatorio, per consentire all’attinto di fornire riscontro documentale o comunque probatorio a quanto affermato, anche alla luce della valutazione dell’elemento soggettivo della condotta.

Invitava, quindi, l’attinto a fornire la prova dell’intervenuta cancellazione e dei bonifici effettuati in favore delle due associazioni ANAMMI e ANACI, nonché gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento per il DM 140, quantomeno dal 2018 in poi, nonché recente corrispondenza intercorsa con ANAMMI ai fini della formalizzazione della cancellazione.

Disponeva, altresì e considerato quanto riferito dall’attinto in relazione alla collaborazione con altra associate, l’audizione di costei, mandando all’attinto per la citazione della medesima.

L’attinto, faceva pervenire:

a. disdetta iscrizione ANAMMI di data 12.09.2023, spedita il successivo 13.09, nella quale allegava (e restituiva) attestazione a’ sensi della l. 4/2013 art. 7 comma primo, certificato di adesione e timbro;

b. un abstract dell'estratto conto attestante i doppi bonifici (ANACI ed ANAMMI)

c. n° 6 attestazioni di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale ANACI (2018/2013).

Datosi seguito agli ulteriori approfondimenti istruttori il Collegio - dato, altresì, seguito all'audizione della collega di studio, regolarmente intimata dall'attinto - ritenuto sufficientemente istruito l'affare - lo introitava a decisione.

LA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rigettava l'eccezione di decadenza, confermando quella assunta in sede di preliminare valutazione di procedibilità (in ragione del permanere fino al 12 settembre 2023 della doppia iscrizione), ciò sulla scorta dei seguenti rilievi:

- il Collegio richiamava la propria giurisprudenza secondo la quale quando si parla di condotte illecite con effetti permanenti (come in questo caso, della doppia iscrizione, che si è continuativamente protratta fino al 13 settembre 2023, un tanto risultando dalla stessa confessione dell'attinto e dalla documentazione da questi ulteriormente rimessa su sollecitazione del Collegio) l'illecito deve ritenersi continuativamente realizzato e perdurante e viene a definitiva cessazione solo nel momento in cui il contravventore pone definitivamente fine alla condotta illecita (cioè, nella fattispecie, quando l'attinto ricusa irrevocabilmente l'iscrizione ad altra associazione);

- la cessazione della condotta illecita nel caso concretamente sottoposto all'esame di questo Collegio andava fatta coincidere con la data del 12-13 settembre 2023, riconoscendo, peraltro, lo stesso attinto che "circa sei giorni fa (la seduta è del 15 settembre 2023) ho inviato formalmente disdetta all'iscrizione ANAMMI";

- nella memoria difensiva, precedente di più di un mese, l' attento si "impegnava" (2 agosto 2023) a "cancellarsi dall' ANAMMI ove l'iscrizione dovesse essere ancora presente" (il che, dunque, è avvenuto circa 40 giorni dopo il deposito della memoria).

Quindi, è proprio il permanere della doppia iscrizione (riconosciuto espressamente dall' attento come in essere fino in prossimità - due giorni prima - della prima comparizione avanti il Collegio e, dunque, ben dopo la contestazione dell' illecito e della prima memoria difensiva ed attestato dalla contestualità reiterata del versamento delle quote associative alle due organizzazioni) che rende evidente la "permanenza" della condotta fino a quel momento (e la sua cessazione solo all'atto della ulteriore cancellazione dall'associazione antagonista).

Tutti ciò portava a ritenere l'esposto perfettamente tempestivo, in disparte dal rilievo (che pure presenta efficacia autonomamente risolutiva) che la tipologia dell'illecito contestato (proprio per la sua natura non istantanea) non è certo potesse soggiacere alla sanzione di decadenza statutariamente prevista, rilevando – puramente e semplicemente - il fatto oggettivo della doppia iscrizione, incontestabilmente protratta nel tempo (e fino a quando essa non è cessata).

A definitiva conferma di questa ricostruzione, rilevava il Collegio che un diverso opinare avrebbe portato a delle conseguente potenzialmente aberranti: le norme che disciplinano l'appartenenza all'associazione (e delle quali è imputata all'attento la violazione) richiedono e presuppongono l'esclusività dell'iscrizione (anche sotto il profilo della tutela della specifica professionalità che deve caratterizzare – secondo il C.D. e C.P. - l'operare di un qualsiasi associato) imponendo una totale adesione a dei principi "etici" propri di ANACI (e non necessariamente condivisi da altre associazioni, si pensi, per dirne una, al rigore con cui l'associazione gestisce la formazione permanente). Di qui la necessità di un'immediata

“riconoscibilità esclusiva e caratterizzante” dell’iscritto, che risulta sicuramente compromessa nel caso (e proprio a causa) di doppia iscrizione. E’, quindi, del tutto evidente l’interesse primario di ANACI a che tale specificità sia rigorosamente (ed “esclusivamente”) osservata (e preservata). Aderire alla tesi avanzata dalla difesa dell’attinto (e sottesa all’eccezione da questi sollevata) significherebbe, ricordava poi il Collegio, ammettere la possibilità di rendere incontestabile la doppia iscrizione, sol che sia trascorso il termine di sei mesi per la valutazione della compatibilità deontologica della condotta, il che, all’evidenza, porterebbe a delle conseguenze assurde ed incompatibili con lo spirito e la lettera delle norme statutarie.

Anche la successiva eccezione della difesa, tendente a contestare che – in concreto- si potesse ritenere integrato il fatto della “confusione” sull’identificazione dell’amministratore, andava rigettata: quel che rileva non era, ad avviso del Collegio, l’individuazione della persona (fisica, giuridica, studio associato etc.) che rivestiva la carica di amministratore (ovvero, di colui che ha redatto il preventivo). Correggendo un errato opinamento dell’attinto, precisavano, così, i Probiviri che l’attivazione del procedimento è esclusiva prerogativa del Collegio (non dell’esponente) e che la contestata “confusione” era, appunto, ingenerata proprio dal fatto che l’associato ANACI) agiva (nominalmente e spendendo il nome) anche come associato ANAMMI, rendendo impossibile l’inequivoca identificazione di appartenenza: tant’è che il nucleo fondamentale dell’impatto sanzionatorio è proprio quello che si collega alla doppia iscrizione, meglio, alla contemporanea iscrizione a due omologhe associazioni. Questa confusione “soggettiva” si riverbera – all’ evidenza - su una qualità essenziale che connota la professionalità dell’amministratore ed il suo concreto operare come “tecnico” della gestione immobiliare.

La decisione assunta, in concreto, prendeva le mosse da una serie di dati

incontestabilmente acquisiti:

- per un certo numero di anni l'attinto ha esercitato la professione di amministratore come iscritto ad altra associazione,
- il permanere della doppia iscrizione sarebbe, a suo dire, avvenuto solo per "dimenticanza",
- l'attività è stata esercitata in uno studio dove operava altra professionista iscritta ANACI (e ciò è risultato esser avvenuto per un rilevante segmento temporale).

Questo conclusivo rilievo offriva il desso al Collegio diffondersi sulla contestata violazione per sulla violazione dell'art. 3, comma 1 lett. m) dello statuto

Al proposito così si legge testualmente nella motivazione del provvedimento assunto.

La disposizione in commento (com'è noto o come noto dovrebbe essere agli associati) definisce e perimetra (art. 3 statuto) i requisiti per l'iscrizione, tra questi rientra quello (comma 1 lett. m) contestato all'attinto, che testualmente recita: "Sono associati le persone fisiche...m) che non siano iscritti ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali ed immobiliari o di gestione di immobili oppure, benché non iscritti, che ricoprano nelle stesse incarichi di qualsiasi tipo".

Nella fattispecie il fatto storico della doppia iscrizione sembra essere incontestabile, perché ammesso dallo stesso attinto, che lo vorrebbe, però, giustificare (puramente e semplicemente) con un'incolpevole disattenzione, se non con una non negata superficialità.

Un tanto risulta, in primo luogo, dalla stessa "confessione" resa dall'attinto: "Io e il (esponente) abbiamo effettuato insieme il corso Anaci per divenire amministratori. Io non superai l'esame e quindi, avendo frequentato tutte le lezioni venni ammesso all'esame direttamente da parte di ANAMMI. L'associato riferisce poi di esser stato (successivamente, senza dire quando,

ma riconoscendo tale circostanza) “allertato” sull’ impossibilità di esser iscritto a due associazioni e, quindi, di essersi iscritto ad ANACI. Riferisce, infine, costui, dopo esser stato “bocciato agli esami ANACI fu ammesso all’esame direttamente da parte di ANAMMI. Mi pare fosse l’anno 2003” (qui nominalmente contraddicendo quanto riferito in memoria difensiva, dove si colloca – più credibilmente – l’esame non superato nell’anno 2015).

Già qui emergono delle evidenti “criticità”, considerato che – prima di presentare la domanda all’ associazione – il prevenuto (soprattutto dopo essersi iscritto ad ANAMMI, a causa del mancato superamento dell’esame ANACI), avrebbe dovuto usare quel minimo di diligenza che gli imponeva:

- a) di preventivamente verificare la sussistenza dei requisiti per ottenere l’iscrizione (soprattutto dopo aver ricevuto segnalazione dell’anomalia, dice da un collega);
- b) di prender atto, quindi, che non poteva iscriversi ad ANACI, mentre era contemporaneamente iscritto ad altra associazione;
- c) infine, di rassegnare le dimissioni dall’associazione “incompatibile”.

Un tanto anche in considerazione del fatto che (come egli stesso riconosce nella lettera di dimissioni inviata ad ANAMMI) è con quest’ ultima associazione che ha conseguito “attestazione ai sensi della l. n° 4/2013.

Non è, dunque, francamente credibile che un professionista (al quale è richiesta per legge non la diligenza del “buon padre di famiglia”, ma quella effettivamente imposta ”dalla specifica attività esercitata) possa del tutto obliterare questi minimi passaggi richiesti dall’appartenenza associativa, come – del resto- è parimenti impensabile (per non dire ingiustificabile) che in otto anni (dal 2015) l’attinto non si sia mai accorto della presenza nel gestionale (che è strumento che l’amministratore professionale utilizza – o dovrebbe utilizzare - quotidianamente) della diversa intestazione (“Dal 2015 non mi sono mai accorto che il gestionale portava l’indicazione dell’iscrizione ANAMMI. “).

Condotta che non può certo trovare giustificazione nel fatto che il l'attinto decida di scientemente contravvenire ad un preciso obbligo di legge (art. 1129 co° 5). Anzi non è azzardato ipotizzare (per quel che può pur sempre rilevare una tale circostanza) che la mancata indicazione (“Per il resto io, refrattario a mettere le targhe nei condomini che amministro”) di quanto richiesto dalla disposizione da ultimo richiamata (Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.), possa esser stata in concreto proprio determinata (e, perché no, voluta) dalla necessità di evitare di appalesare all'esterno gli “imbarazzi” conseguenti alla doppia iscrizione, anche in considerazione dell' effettivo articolarsi dell' interno rapporto di studio, laddove, come pure riferito dall'attinto, “io lavoravo con P.I. come associato ANAMMI e la mia collega di studio, dott.ssa (associata) lavorava con la sua P.I. ed era associata ANACI”.

Quel che il Collegio è chiamato oggi a valutare è la compatibilità deontologica e, prima ancora, statutaria, del “fatto oggettivo” della doppia iscrizione; l'elemento soggettivo dell'assenza di colpa (pur laddove concretamente invocabile) non ha, infatti, rilevanza laddove vengano in considerazione delle condotte minimali che presuppongono, comunque, un grado di diligenza da considerare come irrinunciabile per qualsivoglia professionista. In altri termini non può – in alcun modo – trovare legittimazione (e, quindi, giustificazione deontologica) una condotta gravemente negligente, superficiale e che si determina dalla censurabile inosservanza di quei minimi obblighi imposti dal canone dell'appartenenza associativa.

Questo aspetto, infatti, ritiene il Collegio possa – semmai - valere nel caso di violazioni “minime”, ove – per esempio – l'attinto non avesse tempestivamente (e prima di formalizzare l' iscrizione ad ANACI) rescisso

quella ad ANAMMI (ma lo avesse, per esempio, fatto subito dopo, o comunque, con ragionevole tempestività), o se il mantenimento nell'intestazione del gestionale, fosse riconducibile ad un (ben temporalmente limitato) rifiuto operativo: ma ciò, di vero non può esser detto laddove la contemporanea (non casuale, considerato, a tacer d'altro, il contemporaneo versamento delle quote associative per entrambe) adesione alle due associazioni, si sia protratta per un lunghissimo tempo, risulti da atti (quelli allegati all'esposto) divulgati all'esterno e sia (almeno per un buon segmento temporale) coincidente con l'operatività di studio con altro professionista aderente all'associazione ANACI.

Queste considerazioni – del resto – trovano piena conferma nella documentazione dimessa dall'attinto, il quale:

- ben dopo la convocazione (e, quindi, l'apertura del procedimento) ha (solo il 12 – 13 settembre 2023) ha formalizzato la cancellazione da ANAMMI (né può valere – a discolpa - la difficoltà di reperire l'attestazione, il certificato di adesione ed il timbro, che pur potevano esser restituiti in un secondo momento, nel caso di difficoltà conseguenti ad un trasloco, la mancata restituzione rilevando, semmai, solo nei riguardi dell'associazione di appartenenza);

- sotto quest'ultimo profilo, del resto, quanto affermato dall'associato è smentito dalle sue stesse dichiarazioni: Sono stato impegnato nel trasloco dello studio una decina di anni fa e molti documenti sono rimasti in scatolati e ho rinvenuto con molta difficoltà il timbro e quanto occorreva per la cancellazione da ANAMMI. Non è certo credibile che – per quanto difficoltoso sia un trasloco - in dieci anni (e solo all'esito dell'incardinamento della presente procedura, ben dopo la comunicazione dell'invito a comparire) l'associato non abbia trovato il tempo per cercare timbro, certificato e attestazione – quest'ultima, peraltro, avrebbe dovuto (considerato il disposto dell'art. 71 bis disp. att. c.c.) esser comunque

immediatamente reperibile (e disponibile), considerato che il corso di formazione iniziale è requisito (“possono svolgere l’attività di amministratore”) inderogabilmente richiesto, appunto, per l’esercizio professionale dell’attività;

- risulta documentalmente attestato dal professionista che costui, pur risultando (e continuamente risultando) iscritto ad ANAMMI, ha svolto l’attività di formazione come iscritto ad ANACI.

- né pare potersi presumere (e sul punto nessuna deduzione è stata svolta) che l’esercizio della “disdetta dal rapporto associativo” abbia effetti immediati per l’associazione ANAMMI, ed invero non è stata nemmeno fornita la prova che quest’ultima associazione abbia effettivamente ricevuto la disdetta; se fosse richiesto di dar disdetta almeno tre mesi prima della scadenza del rinnovo automatico dell’iscrizione (annuale? triennale?) l’attinto paradossalmente potrebbe essere all’attualità ancora iscritto ad ANAMMI.

A definitiva chiusura della qui ritenuta e dimostrata assoluta ingiustificabilità, sotto il profilo della compatibilità deontologica e statutaria, della doppia iscrizione mantenuta per un lunghissimo segmento temporale, e fors’anche attuale, dall’attinto (e, dunque, per l’affermazione della sussistenza della contestata violazione e della conseguente censurabilità sotto il profilo della compatibilità deontologica della condotta oggetto di disamina da parte del Collegio) depone, infine, quanto risultante dalle movimentazioni bancarie attestanti i pagamenti effettuati alle rispettive associazioni, a titolo di versamento della quota associativa.

Risulta, infatti, che il pagamento della quota ANACI (che avviene con MAV) è pressoché temporalmente coevo alla disposizione di pagamento disposta in favore di ANAMMI.

In due frangenti (febbraio 2021 e marzo 2022), addirittura, le due quote sono state corrisposte contemporaneamente (e pressoché lo stesso giorno).

Non è certamente logico (prima che credibile) che l'iscritto non si sia mai accorto (dal 2015, o -secondo quanto documentato in atti – quantomeno dal 2018) di questo doppio (ingiustificato) pagamento (ancorché effettuato dalla moglie, alla quale avrebbe, comunque, dovuto dare opportune indicazioni, per evitare duplicazioni). E certamente non è parimenti credibile che – quantomeno a far data dal 2018 – l'attinto non si sia posto il problema del versamento della doppia quota associativa, necessaria per il mantenimento della doppia iscrizione (che, peraltro, quantomeno sotto il profilo contabile, se non anche di definizione di redditi e dei costi dell'attività, ha una sicura, diretta ed immediata rilevanza).

Anche sotto questo specifico profilo, conclusivamente, non possono sussistere dubbi sulla riconducibilità della condotta dell'attinto alla violazione contestata.

Così accertata la perimetrazione della condotta contestata ed effettivamente accertata, il Collegio passava ad individuare la sanzione effettivamente da infliggere all'attinto.

Nel far ciò è necessario prendere le mosse dalla portata definitiva della violazione contestata.

Bisogna, infatti, considerare che la condotta concretamente realizzata va direttamente ad incidere sulla possibilità stessa di realizzare efficacemente il vincolo associativo: vale a dire che, a' sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m) dello Statuto, l'appartenenza ad altra associazione risulta preclusiva alla possibilità di assumere la qualità di associato, già un tanto essendo sufficiente per ritenere efficacemente invocabile la necessità di ripristinare, pur se ex post, la situazione presidiata dalla disposizione statutaria violata dall'attinto.

Quindi, proprio il fatto che per un lasso temporale certamente non contenuto l'associato abbia mantenuto in essere la doppia iscrizione, disattendendo (o aggirando) il divieto posto dalla disposizione statutaria, depone nel senso di

ritenere tale condotta sanzionabile con la massima delle sanzioni previste e, dunque, con quella dell'esclusione. Si realizza così, seppur tardivamente, la medesima situazione (id est, il diniego dell'iscrizione) che si sarebbe ingenerata (beninteso, nell'ipotesi in cui la situazione di incompatibilità non fosse stata preventivamente rimossa) nell'ipotesi in cui l'attinto avesse manifestato la volontà di associarsi, pur mantenendo l'iscrizione ad ANAMMI.

Del resto (e ad ulteriore conferma di una tale determinazione) depone, in primo luogo, il fatto che sia stato consapevolmente (chè egli stesso riferisce di aver ricevuto segnalazione sull'impossibilità di mantenere la doppia iscrizione) obliato il disposto statutario, considerato che egli stesso riferisce di aver chiesto l'adesione ad ANACI, dopo che "un collega" gli aveva segnalato la criticità (e l'impossibilità) di una doppia iscrizione (come già più volte ricordato: "Ci fu fatto notare, non ricordo bene da parte di chi, ma mi pare fosse un collega, che non potevamo mantenere nello stesso studio la doppia "iscrizione" e quindi io mi sono iscritto ad ANACI"). Eppure, nonostante ciò, egli non ha "disdettato il rapporto associativo", prima di dar seguito a quello con ANACI.

Di più, la disdetta è stata inviata ben dopo, e solo all'esito, dell'apertura del presente procedimento.

La versione "minimalista" fornita a discolpa non è – del resto - assolutamente credibile, considerata – tacer d'altro ed in disparte da tutti gli elementi più sopra richiamati - la continuità dei pagamenti ed il riferimento al "gestionale", che vorrebbe far credere di non aver mai consultato "per tutto questo tempo".

Si deve, per contro, concludere nel senso di affermare che la condotta censurata è, in concreto, da attribuire ad un'opzione comportamentale (non solo connotata, quantomeno, da inescusabile negligenza e ingiustificabile superficialità, ma – e soprattutto) caratterizzata dalla cosciente e volontaria

trasgressione dei minimi presidi deontologici e statutari imposti ad un associato ANACI. Risulta, infatti, incontestabile la palese (e pur sempre colpevole) sottovalutazione dei doveri imposti ad un amministratore professionista che solleciti la costituzione di uno specifico vincolo associativo con ANACI, che - come s'è poc'anzi evidenziato - imponga (quale requisito per la sua efficace costituzione) il profilo del rispetto degli obblighi imposti all'associato ANACI (e per il solo fatto dell'appartenenza all'associazione): in primo luogo di quello (espressamente delineato nello statuto) afferente la sussistenza dei presupposti statutariamente richiesti per l'iscrizione stessa.

Anche aderendo alla palesemente improbabile ricostruzione dei fatti fornita dall'attinto, si ricadrebbe, pur sempre, quantomeno, nella palese violazione di quel (generalissimo) obbligo di diligenza, specificatamente richiesto dalla complessa e delicata natura dell'attività esercitata, che le norme codicistiche (implicitamente, ma incontestabilmente, presupposte dal canone appena richiamato) impongono a qualsiasi amministratore e che l'associato ANACI vede concretamente rafforzate per il solo fatto dell'appartenenza all'associazione, anche - e prima di tutto - nella gestione (e, prima ancora, nella costituzione) del rapporto contrattuale endo - associativo, che - tuttavia (e come poco sopra si è pure evidenziato) ha un'immediata riconducibilità esterna.

Il mantenimento della doppia iscrizione, dunque e nell'ottica così definita, ha una sicura rilevanza esterna, primariamente nel senso di impedire l'inequivoca individuazione dell'appartenenza del professionista a quella (e solo a quella) specifica associazione (di cui, con l'adesione, l'associato fa espressamente propri fini ed i valori fondanti), ma - al tempo stesso (e proprio perché mantenuta per un tempo particolarmente rilevante) - realizza, in concreto ed in negativo, un elemento oggettivamente ostativo all'appartenenza all'associazione.

Rileva, del resto, anche la condotta tenuta dall'attinto nel corso del procedimento, in particolare il tardivo (e solo all'esito dell'incardinamento del disciplinare) recesso da ANAMMI, che egli ha tentato (poco credibilmente) di giustificare, per esempio, con l'impossibilità di rinvenire documenti (timbro, attestato di iscrizione) a causa della complessità di un trasloco ... effettuato dieci anni prima, ovvero, di ... nulla sapere delle disposizioni "bancarie" che pur venivano effettuate per suo conto e sul suo conto (quindi, più che presumibilmente, direttamente con sue risorse finanziarie), a mezzo delle quali avveniva il pagamento delle due diverse quote associative.

A fronte dei fatti materiali così come sopra riferiti (e riconosciuti dall'attinto) il Collegio (a cui, a sua discolpa, il professionista associato ha genericamente delineato una non meglio definita sua "superficialità") ritiene di disporre di inequivoci elementi di giudizio che consentano di ricondurre (con un grado di ragionevole sicurezza argomentativa) la condotta contestata nell'ambito della dolosa, reiterata, violazione (in tesi finalizzata alla percezione di benefici non necessariamente economici, ma certamente riconducibili alla doppia appartenenza) dei doveri statutariamente imposti all'amministratore che intenda marcatamente qualificare (e proprio per il tramite dell'adesione associativa) uno specifico profilo di professionalità. Una tale differenziazione viene sicuramente compromessa (e lo fa chiaramente intendere proprio il testuale disposto della norma violata) nel caso in cui l'associato sia contemporaneamente iscritto ad altra associazione.

Conclusivamente, la doppia iscrizione che, nel caso che ne occupa non risulta in alcun modo legittimata o scusabile, può essere oggettivamente esclusivamente riconducibile alla scarsissima, se non addirittura assente o, quantomeno ingiustificabilmente superficiale, considerazione dei doveri imposti dall'appartenenza all'associazione e di quelli, nello specifico, che lo

Statuto implicitamente riconduce alla puntuale e caratterizzante manifestazione di ulteriore diligenza professionale che ogni associato ANACI deve ritenere come patrimonio acquisito del suo operare, prima di ogni altra esterna manifestazione, sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi (in primo luogo sotto il profilo dell'esclusività dell'adesione) previsti per l'appartenenza e la costituzione, prima, nonché il mantenimento, poi, del vincolo associativo.

Tenuto, dunque, conto di tutti i fatti e le circostanze surrichiamate, ritiene questo Collegio che la sanzione concretamente irrogabile all'attinto sia da ricondurre a quella dell'esclusione, concretamente giustificata dalla gravità (anche in considerazione della consistenza temporale della condotta) e dell'interesse dell'associazione (ex art. 60 co. II dello statuto).

In considerazione, peraltro, del disposto dell'art. 60 co. III dello statuto, che testualmente dispone "la sanzione dell'esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri", affermata la responsabilità disciplinare dell'attinto ed individuata come concretamente irrogabile (sulla scorta dei rilievi fin qui sviluppati) la più grave delle sanzioni previste dallo statuto, va, per l'effetto, disposta (a' sensi dell'art. 60 co. IV dello statuto) l'immediata trasmissione del fascicolo e della presente decisione al Collegio Nazionale dei Probiviri, perché lo trattenga per la decisione.

LA SANZIONE

Il Collegio, quindi, così testualmente decideva:

- visti gli artt. 3, 59 e 60 dello Statuto (01.01.2017) e del Regolamento ANACI (26.03.2017);
- ritenuta la responsabilità dell'attinto in ordine all'illecito ascrittogli, come in premessa richiamato e ritenuta la conseguente irrogabilità della sanzione dell'esclusione dall'associazione,

DISPONE

la trasmissione, a' sensi dell'art. 60 dello Statuto, del presente provvedimento e del fascicolo in formato cartaceo (e telematico) relativo al procedimento n° 2/2023 aperto nei confronti (-omissis-) (Associato -omissis- Anaci) con studio a denominazione -omissis- 74 perché lo trattenga per la decisione emanando i provvedimenti di competenza.

Manda al Consigliere Relatore e Segretario per gli incumbenti di competenza e per la materiale trasmigrazione del Fascicolo (cartaceo – previa estrazione di copia degli atti colà contenuti -e telematico) al Collegio Nazionale.